



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di Palermo)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Proposta 235 del 13-12-2019

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019

- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 16.02.2000;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29.06.1996;
- **RICHIAMATE** le determinazioni sindacali nn. 8, 9 e 10 del 18.06.2019 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
- Premesso che:
 - ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa"
 - le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente
 - la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale
 - in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali
 - la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018
- **VISTO** il comma 236 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*
- **VISTO** l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto*

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ...omissis”;

- **VISTO** l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita “(...)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

- **RILEVATO** che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

- **DATO ATTO** che il Comune di Campofiorito nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

- **CONSIDERATO** che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.”;

- **EVIDENZIATO** che, con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'Ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

- **DATO ATTO** che il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017 era interamente a carico del fondo del salario accessorio e quindi risultava imputato al valore di tale anno;

Oppure

Dato atto che le progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 erano computate all'interno del fondo per il salario accessorio al loro costo storico e che quindi gli aumenti contrattuali susseguitesesi erano a carico del bilancio dell'Ente;

- **TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le “differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali” e che “tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

- **PRESO ATTO** che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad Euro 17.088,08 e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

- **RICORDATO** che articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a *“0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10”* (alte professionalità);
- **EVIDENZIATO** altresì che l'ARAN con Parere RAL297 afferma che *“nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Sugeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema.”* e che il CCNL 31.7.2009 all'art. 7 comma 1 lett. e) aveva demandato al contratto successivo le *“modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità”*;
- **PRESO ATTO** che nell'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali confluisce *“l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”*;
- **DATO ATTO** che la Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato identificava le risorse per le alte professionalità come risorse ancora da destinare indicando di *“sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva”*;
- **RITENUTO** che le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 seppur erroneamente non riportate nella costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017 dovessero far parte dell'importo unico consolidato di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 e come tali essere accantonate e rinviate alla successiva negoziazione;
- **EVIDENZIATO** altresì che tale importo unico consolidato resta confermato anche per gli anni successivi;
- **DATO ATTO** che nell'anno 2018 sono cessati n. 2 dipendenti in possesso di retribuzione individuale di anzianità e che tali quote non più corrisposte confluiscono nel fondo di cui all'art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018;
- **TENUTO CONTO** che nell'anno 2018 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni;
- **TENUTO CONTO** che nell'anno 2018 l'Ente non ha incrementato la propria dotazione organica e di seguito assunto personale;
- **CONSIDERATO** che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 14 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art.67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di Euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, il fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene incrementato di una quota pari ad €. 1.164,80;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2019 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019-2021;
- **CONSIDERATO** che le somme stanziare negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono entro i limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;
- **RILEVATO** che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se stanziare tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016;
- **VISTO** il parere favorevole del 11.12.2019 del Revisore dei Conti;
- **PRESO ATTO** che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2016 sono pari ad Euro **42.985,00** così suddivise:
 - fondo del salario accessorio di parte stabile dell'anno 2016 pari ad euro **38.059,00**
 - RIA e assegni ad personam per il personale cessato per l'anno 2016 pari ad euro 0,00

- Fondo delle risorse di parte variabile euro 4.926,00
Risorse Extra fondo:
- indennità di posizione e di risultato negli enti privi di dirigenza per l'anno 2016 pari ad euro 37.500,00;
- fondi a titolo di incentivi OO.PP euro 29.551,11

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali come da allegato alla presente Determinazione che è parte integrante del presente atto;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 *come rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*;
4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2019/2021, esercizio 2019, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e impegnate al capitolo 10120103 (imp. 1152 del 13.12.2019) ;
5. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Giuseppe Cerasa

Visto di controllo
Ai sensi dell'art. 184, del D.lgs. 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Fabio Termine

Allegato alla Determina n. 235 del 13.12.2019 Costituzione fondo 2019	
- risorse stabili	2019
a) Importo anno 2018 certificato dall'organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, c. 2 CCNL 22.1.2004 dell'anno 2018, tra cui: fondo progressioni economiche indennità di comparto quota 0,20% monte salari 2001 (esclusa dirigenza) totale a)	€ 71.624,74
b) Dall'importo come sopra determinato vanno detratte le risorse che gli enti hanno destinato nell'anno 2018 alla retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. istituite	€ 28.639,74
Differenza a - b	€ 42.985,00
- Incrementi del fondo	2019
a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 1.164,80
b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data	
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	
d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	
e) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della 25 componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono a anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies	
g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	
h) risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a	

- Risorse variabili da definire di anno in anno	2019
a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001
b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
c) risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge
d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 1.022,00
e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999
f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)
g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco
h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 4 (1,2% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999)	
i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (Obiettivi anche di mantenimento definiti dal piano della performance e potenziamento sicurezza stradale - ex art. 15, c. 5 CCNL 1999)
j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziati in applicazione della normativa richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (regioni e città metropolitane con possibile estensione ad altre P.A.)
k) integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito 26 dei trasferimenti di personale di cui al comma 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei Fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito

Utilizzo Fondo risorse decentrate Articolo 68, CCNL 2016 - 2018	2019
Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1	
a) differenziale progressioni economiche a regime	€ 1.877,94
b) progressioni economiche anni precedenti	€ 15.210,14
c) incremento delle indennità personale educativo asili nido	€ 0,00
d) indennità di comparto	€ 7.210,68
e) indennità personale ex-VIII qualifica	€ 0,00
f) indennità art. 70-septies CCNL 2018	€ 451,92
Totale utilizzo vincolati	€ 24.750,68

Riepilogo costituzione e destinazione Fondo

Totale risorse stabili (art. 67 CCNL 2018)	€	24.750,68
Importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€	1.164,80
Totale risorse variabili (art. 67 CCNL 2018)	€	17.069,52
a) Totale	€	42.985,00
Somme destinate agli utilizzi vincolati (art. 68 CCNL 2018)	€	25.915,488
Somme destinate agli utilizzi da contrattare (art. 68 CCNL 2018)	€	17.069,52
b) Totale	€	42.985,00
DIFFERENZA Totale a - b	€	---

IMPORTI ESTRA TETTO FONDO		
Importo destinato a indennità di risultato e posizioni organizzative	€	28.639,74
Importo destinato a Progettazione, Direzione lavori, RUP per OO.PP	€	29.551,11
Totale	€	59.355,65

